



**ENTE: CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA**

Trento, 15 dicembre 2014  
Prot. n. 4221 Cons reg.

**OGGETTO:** Articoli 16, 17, 18, 19 e 20 del Testo unificato dei regolamenti di esecuzione della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 e s.m. "*Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*".  
**CODICE CIG Z81113235E**

In esecuzione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5 dicembre 2014, n. 94 si invita codesta rispettabile Società a presentare la propria migliore offerta per l'affidamento con trattativa privata - previo confronto concorrenziale - del servizio di gestione del contributo obbligatorio posto a carico dei Consiglieri provinciali/regionali - suddiviso in due linee di rischio, basso e medio, - che ha lo scopo di provvedere al pagamento di un'indennità di fine mandato.

**1) Amministrazione appaltante e provvedimento a contrarre:**

CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE -  
Ufficio affari legali e del personale - Piazza Dante, 16.  
Tel. 0461 201350 - Telefax 0461 231434.  
PEC: consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it

**2) Oggetto e luogo di esecuzione delle prestazioni:**

Il presente bando, in esecuzione di quanto previsto negli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 del Testo unificato dei regolamenti di esecuzione della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 e s.m. "*Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*", e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 8 agosto 2014, n. 69, disciplina le modalità di gestione del contributo obbligatorio posto a carico dei Consiglieri provinciali/regionali che ha lo scopo di provvedere al pagamento di un'indennità di fine mandato.

Luogo di esecuzione: Regione Trentino-Alto Adige.

Il Consiglio regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad attribuzione dei servizi oggetto del presente bando senza che ciò comporti la facoltà per i candidati di richiedere alcunché a titolo di danni o rimborso spese o costi relativi alla partecipazione al presente bando.

**3) Importo a base gara:**

Euro 35.349,00 al netto degli oneri fiscali.

**4) Modalità di pagamento:** addebito trimestrale delle commissioni di gestione a cura del soggetto.

5) **Portafoglio:** Allo stato attuale € 710.000,00 (arrotondati) incrementati mensilmente della somma arrotondata di € 54.880,00 che sarà a consuntivo (fine legislatura) di indicativi € 3.292.800,00. Tali importi possono variare in diminuzione fino al 20 per cento in conseguenza di scelte discrezionali in applicazione di provvedimenti legislativi approvati.

6) **Criterio di aggiudicazione:**

**Mediante confronto concorrenziale al massimo ribasso, dell'importo commissionale considerando che il medesimo è stato parametrato per un importo massimo dello 0,500% annuo. Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di parità si procederà a sorteggio.**

7) **Durata del contratto:**

Per la durata della XV Legislatura del Consiglio regionale T.A.A., presumibilmente n. 4 anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di gestione.

8) **Soggetti ammessi alla gara:**

I soggetti invitati dall'Amministrazione in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo. 9). (Società autorizzate all'esercizio del servizio di gestione di portafogli).

9) **Requisiti di partecipazione:**

Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale:

- requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.lgs. n. 163/2006.
- essere un intermediario autorizzato al servizio di gestione individuale di portafoglio, in possesso delle relative autorizzazioni;
- avere sede in Italia, ovvero qualora estera, impegnarsi ad istituire una sede in Italia;

b) Requisiti di capacità tecnica e di esperienza:

- iscrizione al registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività rientranti in quelle oggetto dell'appalto;

c) Requisiti specifici:

- attestazione relativa all'accettazione delle condizioni contrattuali.

10) **Documentazione di gara:**

Il presente invito, lo schema di contratto e i facsimili predisposti dall'Amministrazione ed utilizzabili ai fini delle dichiarazioni richieste e della presentazione dell'offerta.

11) **Modalità di invio e termine di ricezione dell'offerta:**

Una busta contenente l'offerta economica e la dichiarazione richiesta per la partecipazione descritta al successivo punto 12), dovranno essere inserite in un plico adeguatamente sigillato sui lembi di chiusura, e riportante all'esterno:

- il nominativo e l'indirizzo del mittente;
- gli estremi dell'Amministrazione appaltante quale destinatario, ricavabili dalla voce 1);
- l'oggetto della gara: "gara per l'affidamento del contratto di gestione fine mandato";

- sui lembi di chiusura del plico, la firma o la sigla o la stampigliatura del mittente partecipante alla gara.

La sola offerta economica, senza alcun altro documento, dovrà essere a sua volta chiusa in una busta adeguatamente sigillata con le medesime modalità sopra descritte e riportante all'esterno la scritta: "OFFERTA ECONOMICA", e dovrà essere inserita nel plico esterno.

Detto plico deve pervenire unicamente all'indirizzo di cui alla voce 1), a mezzo di lettera raccomandata o in altra forma considerata equivalente dall'ordinamento (ad es. corriere), o consegnata a mano (con rilascio di apposita ricevuta).

**entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 gennaio 2015**

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

L'apertura delle buste avverrà **in seduta pubblica** il giorno **9 gennaio 2015** alle ore **09.00** presso gli uffici dell'Ente siti in Piazza Dante, 16 a Trento.

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante telefax ovvero mediante PEC.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese o persone delegate) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

**12) Documentazione da presentare per la partecipazione alla gara:**

A). DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' del legale rappresentante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello "Allegato A" del presente invito, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, attestante:

- che l'impresa è intermediario autorizzato, in possesso delle necessarie autorizzazioni per l'erogazione del servizio di gestione individuale di portafoglio da parte della Banca d'Italia;
- che l'intermediario autorizzato:
  - ha sede in Italia
  - ovvero*
  - ha sede all'estero e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad istituire una sede in Italia;
- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del D.lgs. 163/2006, con l'obbligo di indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate da tutti i soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.lgs. 163/2006 attualmente in carica nonché, per quanto a propria conoscenza, dai soggetti cessati nell'anno antecedente la data spedizione dell'invito, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, con indicazione delle eventuali misure di completa ed effettiva dissociazione adottate dall'impresa nei confronti dei medesimi soggetti cessati nell'anno antecedente la data di spedizione dell'invito che hanno riportato i sopra citati provvedimenti:

Qualora il legale rappresentante **non abbia conoscenza:**

- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di

cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,

- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter),
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione,

le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b), c) e m-ter) del D.lgs. 163/2006, dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'unito modello di dichiarazione, Allegato B).

- in ordine al requisito di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.lgs. 163/2006: di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente,

*oppure, una delle seguenti alternative,*

- a) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

*Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera c) del D.lgs. 163/2006 e s.m. il concorrente dovrà obbligatoriamente dichiarare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) , ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.*

*Nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno anteriore la data spedizione dell'invito, a dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.*

*Qualora, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione, riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c), si procederà all'esclusione del concorrente per falsa dichiarazione, ai sensi ed agli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e con le ulteriori conseguenze previste dall'art. 38, comma 1 ter del D.lgs. 163/2006.*

*Qualora il concorrente, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per*

contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

L'Amministrazione provvede in sede di gara ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:

- partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);
- corruzione (art. 319 c.p.)
- frode che lede gli interessi della Comunità europea ( malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p., indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898)
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

Qualora l'Amministrazione riscontri in sede di gara sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione per fattispecie di reato diverse da quelle sopra indicate, valuterà secondo la propria discrezionalità l'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale all'esito della procedura nei confronti della sola impresa risultata aggiudicataria.

Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (attualmente pari ad € 10.000,00).

Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del medesimo decreto, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dell'offerta economica.

Ai sensi degli articoli 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotti dall'art. 39 del D.L. 90/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della dichiarazione/documentazione richiesta al presente paragrafo 9A comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille dell'importo a base di gara. In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesta, a mezzo pec ovvero posta ovvero telefax, al concorrente, nel termine non superiore a 10 giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni/documentazioni di cui al presente paragrafo 9A. L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura affinché provveda all'applicazione della sanzione.

- di accettare, senza riserva alcuna, tutte le clausole contenute nella presente lettera di invito e nella bozza di contratto di gestione allegata che provvederanno a sottoscrivere;
- di aver preso visione del "Codice di comportamento del personale dell'area dirigenziale e non dirigenziale del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5 febbraio

2014, n. 25 del, pubblicato nel sito internet istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali" ed in particolare dell'art. 1 comma 3 che estende le disposizioni del Codice medesimo "a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione";

(eventuale)

- di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura avvengano a mezzo fax;

B) OFFERTA ECONOMICA, redatta su carta bollata o resa bollata, utilizzando preferibilmente il modello "Allegato C)", che dovrà contenere:

- il valore offerto che deve essere necessariamente inferiore rispetto all'importo indicato al precedente punto 4 ossia 0,500%, indicato in cifre ed in lettere, tenendo conto che in caso di discordanza sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere;
- la sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa o da persona in possesso del potere di impegnare validamente l'impresa medesima;

### 13) Procedura di aggiudicazione:

Nel giorno e ora stabiliti, il dirigente, in qualità di Presidente di gara, provvederà all'apertura dei plichi pervenuti ed alla verifica della completezza e regolarità della documentazione presentata, contrassegnandola ed autenticandola, nonché ad aprire le buste contenenti le offerte economiche, contrassegnandole in ciascun foglio e nelle eventuali correzioni apportate, a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti e dunque dei prezzi complessivi offerti, e ad aggiudicare i lavori al concorrente che ha formulato l'offerta migliore.

Nel caso in cui due soggetti partecipanti abbiano presentato una offerta identica e, pertanto, siano stati collocati a pari merito al primo posto della relativa graduatoria, si procederà ad estrazione a sorte del soggetto aggiudicatario.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga un'unica offerta purché la stessa sia ritenuta dal Presidente di gara conforme alle prescrizioni dell'invito nonché congrua e conveniente per l'Amministrazione.

L'esito delle operazioni di cui sopra verrà tempestivamente comunicato a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale.

L'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, alla verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico/economica e di ordine generale autocertificati nel corso della procedura ai sensi del precedente paragrafo 12). Qualora riscontri la mancanza di tali requisiti, l'Amministrazione procederà ad annullare l'aggiudicazione e provvederà alla segnalazione alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l'iscrizione nel casellario informatico, nonché alla denuncia dei fatti costituenti eventuale reato all'Autorità giudiziaria, aggiudicando altresì l'appalto al concorrente secondo in graduatoria.

La medesima verifica potrà essere disposta a campione nei confronti degli altri concorrenti, ai sensi e con le modalità del D.P.R. 445/2000.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 38 comma 1-ter del D.lgs. 163/2006 e s.m., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, l'Amministrazione ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione

nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Tale disposizione troverà applicazione anche nell'ipotesi in cui si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del C.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione.

Il contratto d'appalto sarà stipulato, secondo la vigente normativa e con le modalità previste nel provvedimento a contrarre, successivamente all'esito di tali verifiche e entro i termini che saranno successivamente comunicati al soggetto aggiudicatario.

**14) Cauzioni e garanzie richieste (art. 6 reg. contratti):**

non è richiesta una cauzione provvisoria ai fini della partecipazione al presente confronto concorrenziale

**15) Ulteriori informazioni:**

Gli offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. L'amministrazione può chiedere il differimento di tale termine.

Non è ammessa la revisione prezzi.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'impresa aggiudicataria, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D.lgs. 163/2006.

L'Amministrazione avrà in ogni caso la facoltà, in autotutela, di annullare motivatamente la gara e di non procedere all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto senza che le imprese offerenti possano avanzare alcuna pretesa.

Responsabile del procedimento: avv. Marco Dell'Adami al quale possono essere richiesti chiarimenti in merito alla gestione del servizio

**TUTELA DELLA PRIVACY** Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
4. il titolare del trattamento è il CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE;
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente avv. Marco Dell'Adami;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

  
IL DIRIGENTE  
- avv. Marco Dell'Adami -

ALLEGATI:

- A) *fac-simile dichiarazione relativa ai requisiti di cui all'art. 38 comma 1 lett. b), c) e m-ter) del d.lgs. 163/2006;*
- B) *fac-simile di dichiarazione relativa ai requisiti di cui all'art. 38 comma 1 lett. b), c) e m-ter) del d.lgs. n. 163/2006;*
- C) *fac-simile presentazione offerta economica;*
- *fac-simile contratto*
- *Art. 38 D.lgs. 163/2006;*



**Si riporta di seguito l'art. 38 commi 1, 1-bis e 1-ter, 2 2 bis del D.Lgs. 163/2006:**

**"Art. 38**

**Requisiti di ordine generale**

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data dell'invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data dell'invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento o finanziario.

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le

condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per le quali e' intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarita' contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

**2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarita' essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento e' garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarita' non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.**